

COMUNE DI ISSIGLIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUPS)

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciannove**, del mese di **dicembre**, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
VIGNA Sergio Pier Antonio	Sindaco	X	
ENRICO Andrea	Consigliere	X	
VIGNA Simone	Consigliere	X	
CRIVELLARO Daniele	Consigliere	X	
MARINO Giampiero Annibale Luigi	Consigliere	X	
FAVETTO FIORETA Christian	Consigliere		X
POZZI Cinzia Anna	Consigliere		X
CALVI Mirit	Consigliere		X
FAVERO GAMETRO Gian Luca	Consigliere		X
FIOCONI Giuseppe	Consigliere		X
RUSSO Christian	Consigliere	X	
Totale		6	5

Assume la presidenza il Signor **VIGNA Sergio Pier Antonio - Sindaco**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CALVETTI Dott. Claudio

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUPS)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che è presente l'Assessore esterno Fernando BAGLIVO

RICHIAMATI:

- l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione finanziari per il triennio successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 21 del D.lgs. n. 118/2011, aggiunto dall'art. 1 comma 1, lettera aa) del D.lgs. n. 126/2014, prescrive l'obbligo per gli enti locali di allegare al bilancio di previsione, tra l'altro: *"Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- il Decreto legislativo n. 118/2011 che, tra l'altro, prevede:
 - a) la predisposizione del Documento Unico di Programmazione, composto da una Sezione Strategica e una Operativa;
 - b) l'adozione del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi;
 - c) la classificazione del bilancio di previsione finanziario nella parte entrata per titoli e tipologie e nella parte spesa per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
 - d) la tenuta della contabilità finanziaria nel rispetto del principio della competenza finanziaria "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
 - e) l'iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato quale saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è calcolata l'entrata, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata;
 - f) l'obbligo di accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc. con contestuale obbligo di prevedere nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità";
 - g) le previsioni di cassa del bilancio annuale, che comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in competenza e in conto residui e che costituiscono limite ai pagamenti di spesa;
 - h) la determinazione del risultato di amministrazione "presunto" che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati;
 - i) la redazione della Nota Integrativa;
 - h) la redazione del piano degli indicatori.

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2018 che ha previsto, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, la semplificazione del DUP ed ha sostituito il punto 8.4 ed aggiunto il punto 8.4.1 al principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio, previsto dall'allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011; consentendo, inoltre, ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti di redigere il DUP in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti;
- il comma 782 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) che ha elevato da 3 a 5 dodicesimi il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria per il triennio 2023/2025;
- il comma 29 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2022, n. 197 che, per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il fondo verrà ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2023 in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici;
- il comma 767 dell'art. 1 della Legge 160 del 2019 che dispone *“767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 (esercizio 2024) del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.”*
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D. L. 228/2021, convertito nella legge n. 25/2022 che, ha disposto che «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D. Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione.

CONSIDERATO che:

- il DUP semplificato deve in ogni caso illustrare:
 - a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
 - b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
 - c) la politica tributaria e tariffaria;
 - d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
 - e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
 - f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.
- fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
 - a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
 - b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - c) programma triennale di forniture e servizi, di cui all'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

- d) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;
- e) altri documenti di programmazione.

PRESO ATTO che:

- con l'inserimento all'interno del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2024-2026, che forma oggetto della presente deliberazione, si intendono approvati, come disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 18 maggio 2018 i seguenti documenti:
 - a) il Programma Triennale 2024-2026 ed elenco annuale 2024 dei lavori pubblici, di importo superiore ad € 150.000,00, di cui all'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
 - b) il Programma triennale 2024- 2026 di forniture di beni e servizi di importo superiore a 140.000,00 euro, ex articolo 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
 - c) il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2023-2025, di cui all'articolo 58, comma 1 del D.L. n. 112/2008;
 - d) il programma triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;
- non ricorrono le condizioni e non si rende necessaria la determinazione dei prezzi di cessione, per l'anno 2024, di aree o di fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di superficie, da destinarsi a residenza, ad attività produttive o terziarie, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n.167 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto il Comune di Issiglio non ne ha la disponibilità;
- non sono previste entrate da violazioni alle norme del codice della strada e quindi non si rende necessario provvedere alla quantificazione e destinazione delle quote vincolate ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

RICHIAMATE:

- **le proprie deliberazioni** in data odierna con la quale si sono determinate, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ed adeguandole alle sopravvenute disposizioni di legge, le aliquote per l'applicazione dei tributi comunali IMU e addizionale IRPEF.
- **le deliberazioni della Giunta Comunale con le quali:**
 - a) si è disposto di avvalersi, anche per l'anno in corso, della facoltà concessa dall'articolo 232, comma 2, del TUEL 267/2000, come modificato dall'articolo 57, del decreto legge n. 124 del 26/10/2019 e come riformulato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, che consente di non adottare la contabilità economico-patrimoniale e di redigere annualmente la situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente secondo la modalità semplificata prevista dal decreto del Ministero Economia e Finanze dell' 11 novembre 2019;
 - b) sono stati approvati la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato, la proposta di bilancio di previsione finanziario e la nota integrativa per il triennio 2024 – 2026.

DATO ATTO che, per quanto attiene al PEF ed alle tariffe della TARI:

- con la Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA ha approvato il MTR-2 per la definizione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario ai fini della determinazione delle tariffe TARI, prevedendo che il Piano finanziario TARI copra un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025;
- l'Autorità ha inoltre previsto un aggiornamento biennale del documento sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento, tale

aggiornamento rappresenta una procedura obbligatoria a cui i soggetti coinvolti nella predisposizione del PEF dovranno adempiere con riferimento all'annualità 2024. Oltre a questo, l'Autorità concede la facoltà agli organismi competenti di presentare istanza di revisione infra periodo del Piano Finanziario precedentemente trasmesso; a tal proposito gli articoli 8.5 e 8.6 della Delibera 363/2021 dispongono che *“8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2. 8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio”*;

- alla luce di quanto esposto al punto precedente, sebbene il MTR-2 introduca una pianificazione economica-finanziaria pluriennale, è comunque opportuno, anche nelle annualità 2023 e 2025, procedere con l'analisi degli obiettivi precedentemente fissati all'interno del Piano Finanziario e con un monitoraggio necessario a verificare che i valori indicati siano ancora conformi alle necessità in termini di copertura dei costi; occorre, tra l'altro, rilevare che la crisi energetica connessa al mercato delle materie prime potrebbe indurre i Gestori ad avanzare richieste di adeguamento dell'importo del corrispettivo: l'assenza del PEF 2023 non consentirebbe di adeguare i costi efficienti rappresentati e quindi le entrate, che resterebbero inevitabilmente bloccate sui valori relativi al consuntivo 2020 (utilizzato per redigere il PEF 2022) con costi effettivi sostenuti dal Comune nettamente superiori;
- con propria deliberazione n. 8 del 9 maggio 2022 si è preso atto del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022/2025;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D. L. 228/2021, convertito nella legge n. 25/2022, ha disposto che «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D. Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione.

DATO ATTO che nello schema di bilancio di previsione come approvato dalla Giunta Comunale e proposto alla approvazione del consiglio comunale:

- gli stanziamenti delle entrate tributarie sono stati previsti in relazione alle aliquote e tariffe per l'anno 2023 come approvate dal Consiglio Comunale in questa medesima seduta;
- i trasferimenti erariali, e le risorse devolute al Comune a seguito dell'attuazione del Federalismo Municipale, sono previsti in misura corrispondente a quelle accertate per l'anno 2023;
- gli stanziamenti delle entrate Extratributarie sono compatibili con le vigenti tariffe dei servizi pubblici, che vengono confermate anche per l'anno 2024;
- non è stato previsto il ricorso all'accensione di mutui per il finanziamento di investimenti;
- le spese d'investimento sono previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili e sono state stabilite in conformità alle missioni e programmi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione Operativa;
- nel bilancio finanziario di previsione 2024-2026, per il solo esercizio 2024, sono state iscritte previsioni di cassa di entrata e previsioni di spesa in misura che venga garantito il rispetto delle obbligazioni giuridiche che verranno assunte e un fondo cassa finale maggiore di zero;

- il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, così come risultante dal Rendiconto 2023 già approvato con propria deliberazione n. 10 del 31 maggio 2023, presenta avanzo d'amministrazione disponibile per € 127.900,34;
- il presunto risultato di amministrazione al 31/12/2023 presenta avanzo d'amministrazione disponibile per € 44.638,16;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026, come proposto dalla Giunta Comunale, si compendia nelle finali risultanze di seguito riportate:

QUADRO GENERALE E RIASSUNTIVO - ENTRATE				
TITOLO		2024	2025	2026
Fondo di cassa presunto inizio esercizio		50.000,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione presunto		0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
1° Entrate correnti di natura tributaria, contrib. e perequativa	Compet.	285.600,00	285.100,00	285.100,00
	Cassa	439.182,23	0,00	0,00
2° Trasferimenti correnti	Compet.	49.030,00	47.230,00	47.230,00
	Cassa	49.284,39	0,00	0,00
3° Entrate extra tributarie	Compet.	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	Cassa	93.440,09	0,00	0,00
4° Entrate in c/capitale	Compet.	139.000,00	129.000,00	129.000,00
	Cassa	901.620,99	0,00	0,00
6° Accensione di prestiti	Compet.	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00
7° Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Compet.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00
9° Entrate per conto di terzi e partite di giro	Compet.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Cassa	112.266,72	0,00	0,00
TOTALE	Compet.	832.130,00	819.830,00	819.830,00
	Cassa	1.845.794,42	0,00	0,00

QUADRO GENERALE E RIASSUNTIVO - SPESE				
TITOLO		2024	2025	2026
1° Spese correnti	Compet.	376.530,00	384.230,00	383.730,00
	Cassa	570.784,33	0,00	0,00
2° Spese in conto capitale	Compet.	139.000,00	129.000,00	129.000,00
	Cassa	827.546,60	0,00	0,00
4° Rimborso di prestiti	Compet.	16.600,00	6.600,00	7.100,00
	Cassa	27.474,64	0,00	0,00
5° Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Compet.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00
7° Spese per conto di terzi e partite di giro	Compet.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Cassa	116.470,71	0,00	0,00
TOTALE	Compet.	832.130,00	819.830,00	819.830,00
	Cassa	1.742.276,28	0,00	0,00

DATO ATTO che il progetto di bilancio come approvato dalla Giunta Comunale e che forma oggetto della presente deliberazione:

- è stato sottoposto all'esame del Revisore dei conti che ha rilasciato il proprio parere che si allega alla presente per costituirne parte integrante;
- è stato depositato presso la segreteria comunale, in conformità alle disposizioni del Regolamento di Contabilità, e ne è stata data comunicazione ai Consiglieri Comunali ai fini della presentazione di eventuali emendamenti;
- entro il termine previsto dal Regolamento di Contabilità non è pervenuta alcuna proposta di emendamento.

DATO ATTO che è stato acquisito il parere tecnico e contabile favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i..

DELIBERA

1. DI APPROVARE quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
2. DI APPROVARE il DUPS, il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026, e la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto le lettere A), B) e C);
3. DI DARE ATTO che il Bilancio di previsione è inoltre corredato dei seguenti allegati, richiesti dall'art. 11, comma 3 del D. Lgs. 118/2011, e dall'art. 172, del D. Lgs. 267/2000, che, composti in un unico fascicolo, vengono allegati sotto la lettera E:
 - prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2023;
 - prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
 - prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione deliberato e relativo all'esercizio 2022.
4. DI DARE ATTO che non vengono allegati, in quanto non previste le relative fattispecie nel Bilancio di previsione 2024-2026:
 - il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - la tabella di quantificazione del tasso di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale;
 - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - la deliberazione, da adottarsi annualmente prima della approvazione del bilancio, con la quale si verificano la quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e si stabiliscono e relativi prezzi di cessione.
5. DI DARE MANDATO al Responsabile Finanziario affinché provveda ad ogni adempimento conseguente ed attuativo della presente deliberazione.

Successivamente con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4. Del T.U. Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALVETTI Dott. Claudio

IL SINDACO
VIGNA Sergio Pier Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, viene pubblicata il giorno 02/01/2024 all'Albo Pretorio del Comune accessibile dal sito istituzionale www.comune.issiglio.to.it per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000.
Reg. Albo Pretorio N. 5

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CALVETTI Dott. Claudio

Issiglio, 02/01/2024

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data 19/12/2023:
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALVETTI Dott. Claudio

Issiglio, 19/12/2023

PARERI

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità:

 **TECNICA**
DALLAN Dott. Paolo

 **CONTABILE**
DALLAN Dott. Paolo

Issiglio,